

**PRIMA CHE SE NE PERDA LA MEMORIA, OVVERO IL TRIBUNALE  
DELLA FAMIGLIA CHE ANCORA NON C'E'**<sup>\*</sup>  
**di Luciano Spina**

L'omissione di qualsiasi riferimento alla istituzione del "Tribunale della Famiglia" nella relazione per l'anno giudiziario 2011 del Ministro della Giustizia Angelino Alfano non è passata inosservata tra gli operatori del settore e negli ambienti politici sensibili alla materia.

Oltre che essere espressamente indicato tra i 14 obiettivi dell'anno 2010 da parte del Ministro, l'istituzione del "Tribunale della Famiglia" rientra espressamente nel programma elettorale della maggioranza di questo Governo e lo stesso Sottosegretario alla Giustizia, Alberti Casellati, nelle prime fasi di attività della legislatura in corso aveva più volte pubblicamente dichiarato che risultavano "superate" le sezioni specializzate - idea ricorrente nei disegni di legge presentati nelle passate legislature – propendendo per l'istituzione di un nuovo ufficio: «Un tribunale della famiglia che accorpi tutte le competenze del giudice ordinario e dei minorenni, sia sotto il profilo civile che penale. Così si semplificano le procedure e si hanno provvedimenti più omogenei emessi da giudici con una certa sensibilità su alcuni temi», sottolineando come anche le parti coinvolte in tali procedimenti saranno più garantite.

Va a tal proposito ricordato che la stessa Associazione di magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) è stata un interlocutore importante del Ministero della Giustizia nel confronto su tale tema, in almeno due incontri nel corso dei quali è stato presentato lo "studio progettuale di fattibilità", elaborato dal gruppo di lavoro nominato dal Consiglio direttivo dell'Associazione nell'anno 2008 e integrato da membri esperti esterni.

E' difficile comprendere le ragioni dell'omissione del riferimento a questo nuovo ufficio giudiziario da parte del Ministro e se ciò debba essere letto come abbandono definitivo del "progetto" del "Tribunale della Famiglia" da parte del Governo o se è solo un segnale di stasi in attesa di definizione e messa a punto dei dettagli del progetto stesso, prima della presentazione ufficiale in Parlamento.

Certo è che tra le emergenze che in questo momento affollano l'agenda della giustizia, il rischio di perdere l'occasione di realizzare questa importante riforma è abbastanza alto, visto che potrebbe essere considerata non più come una priorità dell'azione politica, magari ritenendo, a torto, che tale riforma sia un'esigenza avvertita solo in ambienti settoriali e poco rilevanti della giustizia.

In realtà, è da tempo che è stato evidenziato dalla maggior parte dei magistrati e degli avvocati minorili e della famiglia, nonchè da parte di ampi settori della società civile e della politica, come le grandi trasformazioni degli ultimi anni che riguardano l'intera società e il complesso delle famiglie italiane - v., in particolare, l'aumento delle coppie di fatto, dei matrimoni tra persone di diversa nazionalità, della cause di separazioni e divorzio, delle famiglie "ricostituite", della presenza del numero di

---

<sup>\*</sup>Vice presidente AIMMF - Articolo pubblicato sulla rivista "Famiglia e minori", n. 3/2011.

immigrati e dei minori stranieri non accompagnati, delle violenze in famiglia- ma anche l'affermazione sempre più ampia dei diritti fondamentali dei minori attraverso le convenzioni e i trattati internazionali, che hanno già condizionato fortemente le prassi operative degli uffici giudiziari e l'evoluzione della giurisprudenza in materia, abbiano reso urgente rivedere il sistema di protezione giudiziaria del minore e di superare la frammentarietà delle competenze tra i vari uffici giudiziari che si occupano di minori e di famiglia, a favore di un organo effettivamente specializzato e con competenza esclusiva in materia.

E' noto, ad esempio, che in Italia la materia della separazione e del divorzio non è trattata, da un organo specializzato e neppure esistono "Sezioni Famiglia" all'interno dei tribunali ordinari, né "Sezioni Minori e Famiglia" nelle Corti d'Appello, salvo che in alcuni casi isolati, mentre è stato segnalato dalla stessa magistratura ordinaria che solo un giudice "specializzato e preparato non solo tecnicamente, può essere in grado di dominare l'emotività , di interpretare, cioè i fatti con distacco e non secondo la propria formazione personale ed esperienza personale (relazione al seminario del C.S.M. "La prassi nelle cause di separazione e divorzio» - Anni 2003-2005).

Non può essere quindi ritenuta venuta meno l'urgenza di un giudice della famiglia e della persona, che oltre ad accorpate le competenze divise, abbia una visione d'insieme del problema giudiziario e che possa intervenire in maniera più diretta, evitando decisioni difformi che alimentano la crisi; che sia più vicino alle esigenze del cittadino ed ai bisogni del minore; che sia multidisciplinare, per garantire un intervento efficace sulla crisi familiare; attento all'ascolto e capace di relazionarsi con i servizi e con le strutture di mediazione del territorio (v. in proposito la recente sentenza CEDU 2 novembre 2010, che ha condannato lo Stato italiano, precisando che "in caso di conflittualità tra i genitori, al fine di creare le condizioni necessarie alla realizzazione del diritto di visita tra il genitore non collocatario ed il figlio minore, l'autorità giudiziaria deve prendere misure dirette e specifiche, volte al ripristino del rapporto tra il genitore ed il figlio; in particolare, deve essere utilizzata la mediazione dei servizi sociali per rendere le parti più collaborative"); che sia accessibile e prossimo, in grado garantire tempi ragionevoli di decisione nel rispetto delle garanzie processuali di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria.

Con l'auspicio che non sia destinata a rimanere solo pura "memoria storica", si ricorda che nello "studio progettuale di fattibilità" più sopra citato, l'AIMMF ha indicato i punti imprescindibili per l'istituzione del nuovo organismo giudiziario e le caratteristiche che lo stesso dovrebbe assumere, che possono essere così riassunti e sui quali il confronto interno e con le istituzioni è, naturalmente, aperto: 1) organo giudiziario autonomo con funzioni esclusive: la riforma non potrà essere un'operazione di ingegneria giudiziaria, ma dovrà essere soprattutto una grande operazione culturale, che preveda un tribunale specializzato per la persona, i minorenni e per la famiglia, con autonomia organizzativa, con funzioni esclusive e composizione multiprofessionale; 2) nuova denominazione: sarebbe importante mantenere anche nella denominazione il riferimento ai minori, nella misura in cui vale ad accettare la specificità della condizione minorile e a veicolare, nella transizione al nuovo assetto ordinamentale, la cultura della giurisdizione minorile,

che è in realtà l'unica cultura della giurisdizione della persona presente nella tradizione del nostro Paese; 3) competenza civile: andrebbe previsto il trasferimento e l'accorpamento dinanzi al nuovo tribunale dell'intero compendio delle competenze relative allo stato e alla capacità della persona, minorenne o maggiorenne, attualmente rientranti nel novero delle competenze del tribunale per i minorenni, del tribunale ordinario e del giudice tutelare; 4) competenza penale: andrebbe trasferita al nuovo organo di giustizia tutta l'attuale competenza penale del tribunale per i minorenni relativa a reati commessi da minori ultraquattordicenni e infradiciottenni e si potrebbe ipotizzare l'estensione della competenza penale ai reati commessi dai giovani adulti (fino a 21 anni) e dai soggetti maggiorenni relativamente a particolari materie penali quali, in particolare, i delitti contro la famiglia (titolo XI, libro II, c.p.) e almeno quei delitti contro la persona (titolo XII, libro II) che, ledendo l'integrità psico-fisica dei soggetti deboli; 5) competenza amministrativa: andrebbe trasferita al nuovo tribunale la competenza cosiddetta "rieducativa" del tribunale per i minorenni prevista dagli artt. 25 e 25 *25-bis* al r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, con l'introduzione dei principi di garanzia della difesa (presenza del difensore; durata temporale e predeterminata della misura); 6) giudice di prossimità: il nuovo organo giudiziario deve garantire una giustizia di prossimità, anche se tale esigenza va coniugata con la necessità di poter svolgere con efficienza le sue funzioni: il nuovo ufficio dovrebbe quindi avere un organico di magistrati di una certa consistenza, cui dovrebbe corrispondere un bacino di utenza valutabile, secondo alcuni calcoli, a non meno di 400.000 abitanti; 7) organo specializzato e a composizione multiprofessionale: la specializzazione del nuovo ufficio dovrebbe essere assicurata innanzitutto dalla esclusività delle funzioni dei giudici professionali, dai requisiti professionali richiesti per la loro selezione iniziale e dal successivo percorso formativo a carattere permanente, ma a questo va aggiunta, come si è realizzato nell'esperienza di oltre 70 anni di vita dei tribunali per i minorenni, la partecipazione qualitativa di giudici onorari esperti nelle scienze umane nei procedimenti di competenza che riguardano i minori; 8) selezione formazione del nuovo giudice: la formazione iniziale e permanente dei magistrati minorili e della famiglia non dovrà essere considerata più come un aspetto secondario e marginale dell'attività professionale, ma quale valore aggiunto irrinunciabile dell'attività stessa; 9) formazione e specializzazione dell'avvocatura: appare evidente – e ciò è stato richiesto dalle stesse associazioni forensi già nell'attuale organizzazione giudiziaria – che si debba pervenire ad un celere intervento legislativo che, preveda un percorso formativo obbligatorio specifico per l'iscrizione nell'albo dei difensori abilitati alla materia minorile e familiare e all'emanazione della legge sulla difesa d'ufficio nei procedimenti civili minorili; 10) il nuovo processo civile minorile: la riforma ordinamentale della giustizia minorile e della famiglia esige la contestuale formalizzazione del processo civile minorile, in coerenza con alcuni principi fondamentali e ineludibili, a cominciare da quelli sanciti dall'art. 111 della Costituzione, tenuto conto della specificità della materia e soprattutto dei soggetti coinvolti, con la previsione della specifica regolamentazione del rito l'affidamento dei figli di genitori non coniugati.

